

ORIGINALE

2 LUG 1992

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (R.G.N. -1/91-
LA CORTE D' APPELLO DI ROMA (Cro.n. 413
SEZIONE SPECIALE USI CIVICI (Rep.n.
composta dai Magistrati (Est. dr. Settimj

- 1 - Specchio dott. Augusto Presidente
2 - Marziale dott. Giuseppe Consigliere
3 - Settimj dott. Giovanni Cons. rel.

in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta
al n. 0001 Ruolo Generale Contenzioso anno '91
in decisione all'udienza coll. del 05.12.1991

PROMOSSA DA

-Sarra Domenicantonio- elettivamente domiciliato
in Roma, alla via di Villa Ada n. 57, presso l'Avv.
M. Athena Lorizio, che lo rappresenta e difende,
unitamente all'Avv. Domenico D'Ascanio del Foro de
L'Aquila, per mandato a margine dell'atto introdutti-
vo -appellante-

NEI CONFRONTI DI

-Amministrazione Separata di Rocca Santo Stefa-
no- in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in L'Aquila, al Vico di
Picenze n. 25, presso l'Avv. Luigi Ludovici che lo
rappresenta e difende per mandato a margine della

comparsa di costituzione (deliberazione 28.1.91),
-appellata-

NONCHE' DI

-Comune di Scoppito- in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in Roma, alla via Crescenzo n. 16, presso l'Avv.
Fabrizio Marinelli che lo rappresenta e difende,
unitamente al Dr. Proc. Lorenzo Di Marzio, per manda-
to in calce alla copia passiva dell'atto introduttivo
(deliberazione di Giunta n. 56 del 18.3.91)

-appellato-

-appellante incidentale-

NONCHE' DI

-Comune di Tornimparte- in persona del legale
rappresentante, non costituitosi


-appellato contumace-

AVENTE AD OGGETTO

appello avverso la sentenza del Commissario Regio-
nale agli Usi Civici de L'Aquila in data 17/20.11.90.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Commissario Regionale per il riordinamento
degli Usi Civici de l'Aquila, sulla base delle risul-
tanze delle indagini di natura giurisdizionale di-
sposte in linea preliminare in materia di cave,
accertava che in agro di Scoppito, localita' Impreda-




della parte di comprensorio già facente parte del Castello di S. Silvestro descritto al foglio 31 del Comune di Scoppito particelle nn. 15-16-18-19-20-21-22-23-24-26-35-39-40-42-43-44-46 utilizzate a cava nonché al foglio 24 part. n. 129 per ha. 00.11.20, al foglio 31 part. n. 36 per ha. 00.54.96 e 47 per ha. 23.28.46, tutte risultanti dalla transazione approvata con decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste in data 16.10.1934; dichiarava l'appartenenza di tutti i detti fondi al Comune di Tornimparte e per esso alla Frazione di Rocca Santo Stefano; dichiarava la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti di disposizione dei detti fondi, ivi compreso il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo 16.4.86 n. 467; ordinava la reintegra dei detti fondi abusivamente occupati dal Sarra in favore del Comune di Tornimparte; ordinava al Sarra l'immediata sospensione d'ogni attività sui detti fondi e lo condannava a rilasciarli del pari immediatamente nella disponibilità del Comune di Tornimparte; condannava il Sarra ed il Comune di Scoppito in solido alla refusione delle spese in favore del Comune di Tornimparte; adottava quindi le determinazioni consequenziali.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Sarra

con atto notificato alle controparti il 20.2.90 nel quale contestava: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Frazione di Rocca Santo Stefano; l'incompetenza del Commissario non avendo esso deducente contestato la qualitas soli ed avendo invece ottenuto l'uso dei terreni per concessione dell'Amministrazione Separata di Rocca Santo Stefano; la carenza di potere e l'irritualita' in ordine alla dichiarazione di nullita' del decreto del Presidente della Regione Abruzzo 16.4.86 n. 467; il mancato esperimento del tentativo di conciliazione; la mancata considerazione dei motivi che avrebbero giustificato una compensazione delle spese. Sulla base di tali motivi concludeva chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero dichiarate la legittimita' e validita' della concessione per atto n. 2 del 27.4.74, titolo di possesso d'esso deducente sui beni in questione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.

Costituendosi, il Comune di Scoppito aderiva alle doglianze del Sarra in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Amministrazione Separata della Frazione di Rocca Santo Stefano e, per parte sua, proponeva appello incidentale quanto alle carenze istruttorie relative





identificazione dei terreni e della loro appartenenza, nonché alla condanna alle spese. Concludeva ritenendo l'accertamento mediante l'attuazione dell'estensione e della titolarità dei beni e la compensazione delle spese.

Costituendosi a sua volta, l'Amministrazione Comunale della Frazione di Rocca Santo Stefano, evasato anzi tutto come nel giudizio innanzi al Tribunale di Tortona, si fosse costituito il Comune di Tornimparte in rappresentanza d'essa deducendo, in quanto all'epoca l'Amministrazione era stata dichiarata non rinnovata con nota regionale n. 18/91 in data 1.12.89 ed aveva ripreso il proprio funzionamento solo a seguito di sentenza del TAR di Tortona n. 105/90 del 18.4.90, eccepeva l'inammissibilità del reclamo per essere la materia estranea alla previsione dell'art. 32 della L. 16.6.27 n. 1766. Comunque, la sua infondatezza nel merito. Concludeva, pertanto, chiedendo la reiezione del ricorso come inammissibile improcedibile ed infondato, con vittoria di spese.

Con nota 18/91 del 27.5.91, il P.G. presso questa Corte chiedeva anch'esso dichiararsi inammissibili entrambi i reclami, principale ed incidentale, atteso che il sostanziale contenuto e la portabilità



zione ex art. 111 della Costituzione (da Cass. Sez. Un. 16.10.54 n. 00081 a Cass. Sez. 2^a 7.4.75 n. 11240, da Cass. Sez. Un. 28.10.83 n. 06372 a Cass. Sez. 1^a 16.12.86 n. 07540 alla recente Cass. Sez. 1^a ord. 13.6.90 n. 00424).

Ora, nel caso in esame, come hanno esattamente fatto rilevare sia il Procuratore Generale sia la difesa dell'Amministrazione separata della Frazione di Rocca Santo Stefano, non v'è stata, in effetti, contestazione alcuna in ordine alla demanialità del bene, tant'è vero che lo stesso reclamante, nell'atto introduttivo, ha expressis verbis affermato l'assenza di qualsiasi sua pretesa in contrasto con la natura pubblica del bene ed invocato la tutela della propria attuale situazione di disponibilità del bene medesimo sulla base di titolo concessorio ottenuto proprio da parte dell'Amministrazione Separata della frazione di Rocca Santo Stefano.

Il contenuto sostanziale della decisione impugnata, d'altronde, obiettivamente non riflette, nonostante l'apparenza delle statuizioni in dispositivo, accertamento alcuno in ordine all'esistenza od alla natura od all'estensione dei diritti d'uso civico, sul tratto di territorio di cui trattasi, che possa considerarsi opposto ad una diversa pretesa dell'at-

le ricorrente Sarra.

Cio' stante, il reclamo da quest'ultimo proposto deve considerarsi inammissibile, non rientrando nel soggetto della pronunzia dallo stesso impugnato e dalla previsione della norma in esame.

Quanto al reclamo incidentale proposto da Comune di Scoppito, devesi rilevare come, non ostante l'antestazione dell'atto introduttivo quale "memoria di costituzione e risposta contenente appello incidentale", in effetti trattisi pro-parte d'impugnazione incidentale adesiva e pro-parte d'impugnazione incidentale autonoma, in quanto la seconda delle domande in essa contenute differisce, non solo quanto al petitum ed alla causa petendi ma anche quanto all'individuazione delle controparti da quella dell'appellante principale: in vero, questi ha chiesto dichiararsi nei confronti dell'Amministrazione Separata di Rocca Santo Stefano e del Comune di Tornimparte, previa estromissione del Comune di Scoppito, della legittimita' e la validita' della concessione amministrativa rilasciatagli dai detti enti e dedotta quale titolo dell'esercitato possesso sui beni de quibus; con la propria azione il comune di Scoppito ha invece chiesto accertarsi nei confronti dell'Amministrazione Separata di Rocca Santo Stefano e del



...iva proposizione.
... spese fanno carico, in solido, ad entrambi i
...enti, come gia' correttamente deciso dal Com-
...to nell' impugnata sentenza; per la condanna
...e di piu' soccombenti, infatti, sono suffi-
... da un lato, l'interesse comune, rilevabile
... nella specie in una convergenza d'atteggiamenti
...nsivi, e, dall'altro, il carattere principale,
...conomia del giudizio, delle questioni oggetto
... decisione che ha determinato la soccombenza; l'
...azione e' operata in dispositivo.



P. Q. M.

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALE USI CIVICI

definitivamente pronunciando, in contraddittori
tra le parti, sul ricorso ex art. 32 L 16.6.27 n
146 proposto da Sarra Domenicantonio con atto d
citazione notificato il 20.12.1990 al Comune d
Tornimparte, al Comune di Scoppito, all'Amministra
zione Separata di Rocca Santo Stefano di Tornimpart
avverso la sentenza n. 1348 resa inter partes d
Commissario Regionale per la liquidazione degli u
civici negli Abruzzi in data 20.11.1990, e sul rico
so incidentale promosso dal Comune di Scoppito con
comparsa di costituzione;

- ogni diversa istanza ed eccezione disattesa;
- dichiara inammissibili i ricorsi principale e incidentale;
- condanna Sarra Domenicantonio ed il Comune di Scoppito, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'Amministrazione Separata di Rocca Santo Stefano di Tornimparte, spese che liquida in complessive Lit. 4.200.000, delle quali Lit. 200.000 per esborsi, Lit. 1.000.000 per diritti e lit. 3.000.000 per onorari, oltre IVA e I.A.

Così deciso in Camera di Consiglio.

Roma addì 6.2.1992

I CONSIGLIERI



IL PRESIDENTE

Attinelli est.

Giuseppe Spuler

[Signature]

[Signature]



CORTE D'APPELO DI ROMA

SENTENZA USI C/ICI

Al Sig. Av. *[Name]*

rilasciata 1 copia

per n ufficio

12.11.92

[Signature]